
Ordinanza

N. 22 del 11-05-2020

OGGETTO: CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE.

IL VICE SINDACO

RICHIAMATE le precedenti ordinanze sindacali in materia di apertura e modalità di accesso al cimitero comunale;

VISTI:

- decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla GU n. 45 del 23.2.2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61);
- decreto legge 25 marzo 2020; n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla GU n.79 del 25.3.2020 in fase di conversione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (GU n.97 del 11/4/2020) che all'art 1 co. 1 lettera i) prevede "l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (GU n.108 del 27/4/2020), in vigore dal 4 al 17 maggio 2020, che all'art 1 co. 1 lettera i) oltre a confermare la previsione di cui al DPCM 10 aprile 2020, prevede in aggiunta "sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";
- la CIRCOLARE del Ministero della Salute 1 aprile 2020, prot. n. 0011285-01/04/2020-DGPREDGPRE-P, concernente "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione";

VISTI:

- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- il T. U. degli Enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- lo Statuto comunale.

IL VICE SINDACO REGGENTE

a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa che, con decorrenza immediata, per le sole finalità di culto, l'accesso al cimitero comunale dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- 1) tutti i giorni, escluso il giorno di chiusura, secondo l'orario consueto;
- 2) i frequentatori devono:
 - a. evitare assembramenti;
 - b. mantenere la distanza tra loro di almeno un metro;
 - c. indossare dispositivi di protezioni individuale (D.P.1.);
- 3) a partire dal 4 maggio 2020, sono consentite le sole cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

ORDINA

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo on line e sul sito web istituzionale del Comune di Foiano di Val Fortore, per dovuta conoscenza della cittadinanza.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza, al Prefetto della provincia di Benevento, alla competente ASL BENEVENTO, al Comando dei Carabinieri Stazione di BASELICE, al Responsabile del procedimento geom. Ferro Pasquale per l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti, nonché all'ufficio messi dell'Ente per dare la massima diffusione e pubblicizzazione.

AVVISA

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

IL VICE SINDACO

DOTT. GIUSEPPE ANTONIO RUGGIERO